



REPUBBLI CA I TALI ANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] integrato da motivi aggiunti,
proposto da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro n. 266;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Difesa Stato
Maggiore Esercito, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui
sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Stato Maggiore dell'Esercito Italian, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento medico legale n. [REDACTED] emanato dal Dipartimento
Militare di Medicina Legale di Roma – Reparto Osservazione I, comunicato

verbalmente alla ricorrente in data [REDACTED], con cui la ricorrente è stata RIFORMATA in quanto giudicata non idonea al servizio militare incondizionato ai sensi della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 a causa di “Linfoma di Hodgkin chemio e radio trattato”;

- del biglietto d'uscita dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Cecchignola, comunicato verbalmente alla ricorrente in data [REDACTED] con cui la ricorrente è stata RIFORMATA in quanto giudicata non idonea al servizio militare incondizionato ai sensi della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 a causa di “Linfoma di Hodgkin chemio e radio trattato”;

- del foglio di proposta a rassegna del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Cecchignola, comunicato verbalmente alla ricorrente in data [REDACTED];

Con motivi aggiunti, presentati in data [REDACTED]:

- del verbale recante n. [REDACTED] in data [REDACTED] con cui il Comando Sanità e Veterinaria ha formulato nei confronti della ricorrente il giudizio medico legale di “temporanea non idoneità” per giorni [REDACTED] decorrenti dal [REDACTED];

- del verbale recante n. [REDACTED] in data [REDACTED] con cui il Comando Sanità e Veterinaria ha comunicato alla ricorrente che il periodo di “temporanea non idoneità” deve intendersi di giorni [REDACTED] e non [REDACTED] decorrenti dal [REDACTED];

- del verbale recante n. [REDACTED] in data [REDACTED], recante prot. [REDACTED], con cui il Comando Sanità e Veterinaria ha formulato nei confronti della ricorrente il giudizio medico legale di “temporanea non idoneità” per giorni [REDACTED] decorrenti dal [REDACTED];

- della comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento della ricorrente dalla ferma contratta, ai sensi dell'art. 957, co. 1, del D. Lgs. n. 66/2010 e s.m.i. per riforma, datata [REDACTED];

- degli atti depositati dall'Avvocatura dello Stato in data [REDACTED] ed in particolare dell'atto recante prot. n. [REDACTED];

Con motivi aggiunti presentati in data [REDACTED]:

c.

- del foglio di proposta a rassegna del [REDACTED].

Con motivi aggiunti presentati in data [REDACTED]:

- dell'atto recante prot. n. [REDACTED],
notificato in pari data, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 6^a Divisione ha sospeso la proposta di proscioglimento formulata nei confronti della ricorrente in attesa della definizione nel merito del gravame in questione, nonché dell'esito della pratica relativa alla dipendenza da causa di servizio, disponendo il collocamento in congedo illimitato della ricorrente, con riserva, alla data di scadenza della seconda rafferma, ossia a decorrere dal [REDACTED];

- dell'atto emanato dal Comando Genio – Reggimento Addestrativo Comando in data [REDACTED], notificato in data [REDACTED] con cui la ricorrente è stata collocata in congedo illimitato, con riserva, per scadenza del periodo di rafferma, ai sensi dell'art. 956, co. 1, let. A) del D. Lgs. 66/2010, a decorrere dal [REDACTED], nonché della proposta di proscioglimento, recante prot. n. [REDACTED] in data [REDACTED], formulata nei confronti della ricorrente, a seguito del giudizio sanitario di riforma emesso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Cecchignola con atti di rassegna del [REDACTED]

- del foglio di proposta a rassegna con cui il Dipartimento Militare di Medicina Legale – Roma Cecchignola in data [REDACTED] ha espresso nei confronti della ricorrente il seguente giudizio: “Riforma ai sensi della lettera G comma 1 del DM 4/6/2014 Dir. Tecn. Imperf. delle inferm. Causa di non idoneità art. 582 del DPR 15/03/2010 N. 90 a norma art. 14 L. 28/11/2015 n. 246 (G.U. 09/06/2014 s.g. 131);

- del verbale recante n. [REDACTED] in data [REDACTED] con cui il Comando Sanità e Veterinaria ha formulato nei confronti della ricorrente il giudizio medico legale di “temporanea non idoneità” per giorni [REDACTED] decorrenti dal [REDACTED]

- del verbale recante n. [REDACTED] in data [REDACTED] con cui il Comando Sanità e Veterinaria ha comunicato alla ricorrente che il periodo di “temporanea non idoneità” deve intendersi di giorni [REDACTED] e non [REDACTED] decorrenti dal [REDACTED];

- del verbale recante n. [REDACTED] in data [REDACTED] recante prot. [REDACTED] [REDACTED] con cui il Comando Sanità e Veterinaria ha formulato nei confronti della ricorrente il giudizio medico legale di “temporanea non idoneità” per giorni [REDACTED] decorrenti dal [REDACTED];
- della comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento della ricorrente dalla ferma contratta, ai sensi dell'art. 957, co. 1, del D. Lgs. n. 66/2010 e s.m.i. per Riforma ai sensi della lettera G comma 1 del CM 4/6/2014 Dir. Tecn. Imperf. delle inferm. causa di non idoneità art. 582 el DPR 90/2010 T.U.A. norma art. 18 L n. 246/2005 (G.U. 09.06.2014 s.g. 131), datato [REDACTED];
- degli atti depositati dall'Avvocatura dello Stato in data [REDACTED] ed in particolare dell'atto recante prot. n. [REDACTED] con cui il Ministero della Difesa ha ritenuto che non essendo stato adottato alcun provvedimento di proscioglimento nei confronti della ricorrente, tenuto conto del fatto che l'impugnato provvedimento, non ancora definitivo, non è stato confermato in 2^ istanza che in data [REDACTED] si è espressa nel senso della temporanea non idoneità della ricorrente per [REDACTED] giorni dal [REDACTED] il ricorso sarebbe inammissibile, nonché dell'atto precedentemente impugnato recante n. [REDACTED] in data [REDACTED] e del foglio di dimissioni dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, in data [REDACTED] recante prot. [REDACTED] [REDACTED];
- del provvedimento medico legale n. [REDACTED] emanato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Reparto Osservazione I, comunicato verbalmente alla ricorrente in data [REDACTED], con cui la [REDACTED] è stata RIFORMATA in quanto giudicata non idonea al servizio militare incondizionato ai sensi della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i., dell'art. 582 del DPR 90, 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28/11/2005 n. 246 (G.U. 09/06/14 s.g. 131) a causa di “Linfoma di Hodgkin chemio e radio trattato”;

- del biglietto d'uscita dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Cecchignola, comunicato verbalmente alla ricorrente in data [REDACTED] con cui la VFP1 [REDACTED] è stata RIFORMATA in quanto giudicata non idonea al servizio militare incondizionato ai sensi della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i., dell'art. 582 del DPR 90, 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28/11/2005 n. 246 (G.U. 09/06/14 s.g. 131) a causa di “linfoma di Hodgkin chemio e radio trattato”;

- del foglio di proposta a rassegna del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Cecchignola, comunicato verbalmente alla ricorrente in data [REDACTED] con cui la VFP1 [REDACTED] è stata RIFORMATA in quanto giudicata non idonea al servizio militare incondizionato ai sensi della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i., dell'art. 582 del DPR 90, 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28/11/2005 n. 246 (G.U. 09/06/14 s.g. 131) a causa di “linfoma di Hodgkin chemio e radio trattato”, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresi i giudizio di non idoneità al s.m.i. ed il conseguente provvedimento di riforma.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Difesa Stato Maggiore Esercito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza n. [REDACTED] della Sezione, di accoglimento della domanda cautelare della ricorrente, che disponeva il temporaneo impiego della stessa in mansioni compatibili con le esigenze di doverosa precauzione, avendo considerato che in sede di verifica, la commissione medica incaricata riteneva che la ricorrente non presentasse, allo stato, esiti della malattia e fosse in remissione clinica completa, "significando che non ci sono più tracce di tumore rilevabili con mezzi diagnostici a disposizione, dagli esami del sangue alle indagini per immagini";

Considerato che con il secondo atto di motivi aggiunti la ricorrente si grava avverso la sospensione della proposta di proscioglimento della [REDACTED] in attesa della definizione del gravame in epigrafe;

Ritenuto che l'attualità della situazione di follow up clinico, emersa in sede di verifica, non permetta, allo stato, di comprovare una completa e consolidata guarigione della ricorrente, dato che trattasi di patologia che potrebbe riattivarsi, come chiarito dalla giurisprudenza in materia (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. I ter, n. 489/2017);

Considerato tuttavia che, pur trovandosi l'interessata in fase di follow up con controlli trimestrali, appare preponderante, in questa fase, come già ritenuto con l'ordinanza n. [REDACTED] della Sezione, il suo interesse alla permanenza in servizio, tenuto conto che tutti i profili precauzionali - la cui valutazione si impone nel caso di specie - possono osservarsi col temporaneo impiego della stessa in mansioni compatibili con tali esigenze di doverosa precauzione (in tali termini, Cons. Stato, Sez. IV, ord. n. 709/2018);

Ritenuto infine, in ragione della natura degli interessi coinvolti, di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati.

██████████
Dà atto della fissazione per la trattazione di merito del ricorso della prima udienza pubblica del mese di ██████████.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ██████████ con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.